

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1966

(39^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **CORNAGGIA MEDICI**
e del Vice Presidente **PALERMO**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (1650) (D'iniziativa dei deputati Pedini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . .	Pag. 400, 403, 408, 409, 410, 411 412, 414
ALBARELLO . . .	401, 402, 407, 408, 409, 410, 411 412, 413
ARNAUDI	401, 403
CELASCO	409
GIORGI	406
GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa	402, 404, 405, 406, 409, 410, 411, 412 413, 414
MAGGIO	402

PALERMO	Pag. 403, 405, 407, 409, 410, 411 412, 413, 414
PIASENTI, relatore	400, 407, 408, 409, 410, 411 412, 413
POLANO	403, 404
ROASIO	405
VALLAURI	406, 408, 410, 411, 412
ZENTI	402, 403, 409, 411

La seduta è aperta alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Arnaudi, Bonaldi, Cagnasso, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, Fanelli, Giorgi, Maggio, Morandi, Palermo, Pelizzo, Piasenti, Polano, Roasio, Rosati, Traina, Vallauri e Zenti.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Pedini ed altri: « Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (1650) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Pedini, Migliori, Conci Elisabetta, Radi, Biasutti, Patrini, De Zan, Cavallaro Francesco, Savio Emanuela, Colleselli, Zugno, Miotti Carli Amalia: « Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo agli onorevoli colleghi che in una precedente seduta è stata chiusa la discussione generale. Comunico, altresì, che il relatore, senatore Piasenti, ha predisposto una nuova formulazione del disegno di legge al fine di renderlo ancora più aderente al fine che si intende perseguire.

Passiamo, pertanto, alla discussione degli articoli che, se non si fanno osservazioni, avrà luogo sul nuovo testo proposto dal relatore.

Art. 1.

Ai giovani obbligati alla leva, che, in possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la loro opera per la durata di almeno due anni continuativamente in un Paese in via di sviluppo fuori d'Europa, il Ministro della difesa ha facoltà, in tempo di pace, di concedere il rinvio del servizio militare per il periodo di tempo necessario a tale prestazione.

Presidenza del Vice Presidente PALERMO

P I A S E N T I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come forse ho già avuto occasione di dire in una precedente seduta, il nuovo testo del disegno di legge è stato articolato tenendo presenti alcune necessità, la prima delle quali era quella di ovviare ad errori meramente formali contenuti nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento e che, in ogni caso, ci avrebbero costretti a rinviare il provvedimento alla Camera dei deputati.

Una questione più sostanziale, invece, si riferiva alla necessità di articolare in forma concreta un dettame che mi è parso implicito nelle affermazioni dei colleghi intervenuti nella discussione, secondo cui è opportuno che l'esonero — o dispensa che chiamar si voglia — dal servizio di leva sia concesso dopo che sia stata perfezionata la prevista attività nei Paesi in via di sviluppo fuori d'Europa. In tal maniera rimane ben chiaro che prima vi è l'adempimento di un dovere anche se corredata dalle garanzie consistenti nel rinvio del servizio militare, e poi vi è l'ottenimento di un diritto.

Altra questione, seppure meno importante, era quella di una diversa sistemazione della materia: a tal riguardo ho avuto contatti sia con l'ufficio legislativo del Ministero della difesa, sia con lo stesso onorevole Pedini, in maniera che lo spirito del provvedimento non potesse essere misconosciuto od obliato. Da tali contatti è scaturito il nuovo testo che qui si propone.

Desidero anche aggiungere che le osservazioni in precedenza fatte da alcuni colleghi in ordine all'opportunità o meno di privarsi di tecnici dei quali — come è noto — sono carenti le nostre Forze armate, hanno indubbiamente valore, ma fino ad un certo punto. Infatti, mentre per un verso il numero dei giovani che sceglieranno di andare all'estero sarà in pratica limitato, dall'altra il Ministro della difesa ha sempre facoltà di non concedere il rinvio nell'ipotesi che

4^a COMMISSIONE (Difesa)39^a SEDUTA (21 settembre 1966)

dovesse verificarsi un esodo tale da costituire una situazione preoccupante per le nostre Forze armate.

Per quanto riguarda, poi, la preoccupazione che in caso di richiamo per guerra tali giovani si trovino fuori d'Italia, ricordo che all'articolo 1 è specificato che la facoltà del Ministro della difesa di dispensare dal servizio militare è limitata al tempo di pace. D'altra parte, se dovessimo incorrere — per carità, però, non pensiamoci neppure! — in un periodo storico in cui il Paese sia chiamato alla guerra, dopo un breve addestramento queste poche decine di giovani potranno essere ugualmente inviate a compiere il loro dovere.

Non avrei altro da dire se non forse ravvisare l'opportunità di una migliore collocazione degli articoli; in particolare l'articolo 3, che contiene una disposizione di carattere conclusivo e globale, sarebbe forse più appropriato spostarlo alla fine dell'intero disegno di legge. Si tratta, comunque, di una modifica che non incide minimamente nella sostanza del provvedimento, ma che tende piuttosto ad attuare una euritmia legislativa.

A R N A U D I. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a seguito di una visita compiuta nel mese di febbraio di questo anno alla sede dell'UNESCO, feci un rapporto al Presidente del Consiglio proponendo che il nostro Paese prendesse delle disposizioni del tipo di quelle previste dal disegno di legge in esame. Quando poi seppi dell'iniziativa presa dal deputato Pedini e da altri colleghi dell'altro ramo del Parlamento, non potei non compiacermene. Adesso, però, mi accorgo che il provvedimento è stato imbottito di cautele, di « ma » e di « se », per cui si specifica che l'obbligo del servizio militare permane e che si concede soltanto un rinvio, quasi che si volesse in pratica una sua attuazione limitata.

Al riguardo desidero ricordare che le disposizioni di legge in vigore, ad esempio, in Francia tendono a favorire al massimo l'impiego di elementi tecnici nei Paesi sottosviluppati. È vero che la Francia ha interesse a mantenere continui rapporti con il suo ex

impero coloniale sotto il profilo tecnico-economico, ma è altrettanto vero che i tecnici di quella nazione non sono accolti con grande simpatia. Dalle informazioni che mi sono state fornite dopo una giornata di discussioni alla sede dell'UNESCO a Parigi, ho avuto invece la netta sensazione che se in Italia si fossero adottati provvedimenti atti a favorire l'esodo di giovani tecnici (che sono portati, anche per l'età, a preferire attività un po' avventurose), il nostro Paese ne avrebbe tratto un grosso vantaggio economico e politico.

Il testo del disegno di legge in esame, invece, manifesta mille preoccupazioni per un pronto impiego di questi giovani ed io non posso che riportarne un'impressione poco favorevole. Insomma, mi sarei augurato che l'iniziativa italiana fosse analoga a quella degli altri Paesi aderenti all'UNESCO, anche perchè dalle statistiche di tale organizzazione risulta che l'Italia è praticamente assente nei Paesi in via di sviluppo. Mi sarei augurato che, a somiglianza di quanto sta avvenendo in Francia, anche in Italia fossero organizzati dei veri e propri seminari per tecnici da inviare fuori d'Europa, onde partecipare a questa immensa e benefica opera di cui tanto parliamo, ma che in pratica si avvale di poche iniziative.

Per la ragioni che ho esposte, auspico che la Commissione voglia allargare quanto più possibile i confini del disegno di legge, avendo ben chiaro che le forze di cui si privano le nostre Forze armate, proprio perchè si recano a svolgere un'attività di sostegno nei Paesi in via di sviluppo, hanno un'importantissima funzione economica e politica, le cui vantaggiose conseguenze, anche per l'Italia, non possono sfuggire ad alcuno.

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

A L B A R E L L O. Desidero fare due sole osservazioni. Anzitutto ritengo che non sia fondata la preoccupazione che, in dipendenza del provvedimento, verrebbero sottratti alle Forze armate elementi qualificati

poichè anche nel settore tecnico vengono ammessi ai corsi allievi ufficiali soltanto il 20-25 per cento dei laureati e diplomati che ne fanno domanda. Pertanto l'invio di giovani nei Paesi in via di sviluppo non arrecherrebbe alcun concreto danno alle nostre Forze armate.

In secondo luogo, a mio giudizio, sarebbe stato opportuno non limitare la concessione ai soli laureati ed ai diplomati, giacchè sappiamo tutti quanto è apprezzato all'estero il lavoro dei nostri tecnici, capimastro, operai specializzati.

Z E N T I . Sono d'accordo con il senatore Albarello che non vi è motivo di preoccuparsi di una eventuale sottrazione di tecnici alle Forze armate, tenuto conto anzitutto della notevole espansione scolastica che si è avuta nel nostro Paese negli ultimi anni e, in secondo luogo, dell'ulteriore sviluppo che dovrebbe registrarsi con il piano quinquennale di finanziamento della scuola. Avremo, dunque, se non abbondanza, per lo meno sufficienza di giovani laureati e diplomati; di qui la possibilità, invocata dal senatore Arnaudi, di aumentare il contingente di tecnici da inviare nei Paesi sottosviluppati in modo da accrescere anche il prestigio del nostro Paese e da ampliarne i rapporti economici.

Concordo, inoltre, con quanto auspicato dal senatore Albarello in merito all'ampliamento delle categorie dei tecnici che possono avvalersi del provvedimento.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il presupposto del provvedimento è l'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo; il che fa facilmente comprendere come questa possa essere fornita soltanto da quegli elementi che già in Italia siano qualificati da una certa selezione. Ne deriva che se anche il capomastro è un ottimo maestro d'arte, egli non rientrerebbe nel settore vero e proprio dell'assistenza tecnica.

In altri termini, nella proposta dell'onorevole Pedini vi è una limitazione di carattere obiettivo e non già subiettivo. Vi sono indubbiamente delle maestranze qualificate

che, pur non avendo titolo, potrebbero dare un ottimo aiuto; tuttavia la Camera dei deputati ha inteso escluderle ed ha parlato solo di assistenza tecnica con specifico riferimento ai laureati e ai diplomati in arti e mestieri.

Z E N T I . Io forse peccherò di eccesso di ottimismo, però ritengo che nella dizione « titoli abilitanti ad arti o mestieri » siano certamente compresi i diplomi degli istituti professionali e che quindi l'operaio specializzato elettrotecnico, l'aggiustatore, il tornitore diplomato, eccetera, abbiano titolo per chiedere la dispensa dal servizio militare.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La finalità del provvedimento — ripeto — è diversa: non c'è bisogno di maestranze qualificate, ma dell'assistenza di tecnici istruttori.

A L B A R E L L O . Nell'ipotesi di un ingegnere che si rechi con dieci operai a costruire una diga in un Paese sottosviluppato, non mi pare giusto che al rientro in Italia l'ingegnere non debba fare il servizio di leva e i dieci operai sì.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nell'ipotesi da lei fatta si tratta di un rapporto diverso, vale a dire con caratteristiche e finalità differenti da quelle dell'assistenza tecnica. Nella sfera delle libertà civili, individuali del cittadino di 20 anni ed oltre può anche esservi quella di andare in Africa a lavorare con una ditta, ma così si instaura un semplice rapporto di lavoro tra il giovane e la ditta alle cui dipendenze presta la sua opera retribuita. Qui, invece, si tratta di attuare il nobile e moralissimo scopo di dare assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo, sulla base di precisi accordi internazionali.

M A G G I O . Nei Paesi sottosviluppati occorre mandare della gente che sia veramente qualificata. Un medico appena laureato, che magari non ha mai preso in mano il bisturi, come può soddisfare le esigenze delle popolazioni di tali Paesi?

4ª COMMISSIONE (Difesa)

39ª SEDUTA (21 settembre 1966)

P A L E R M O . Ma chi volete che ci vada in Africa? Un Valdoni non va nei Paesi sottosviluppati!

A R N A U D I . Mi consenta, signor Presidente, di fare un'osservazione brevissima, che desidero rimanga agli atti della Commissione. Si tratta di una preoccupazione personale, che confido agli egregi colleghi: il provvedimento che ci accingiamo ad approvare cadrà in un cassetto e non sarà assolutamente operante se non verranno creati gli strumenti per applicarlo. Insomma, voglio mettere in evidenza proprio l'impossibilità di realizzare i fini del disegno di legge, se non creiamo in Italia gli strumenti per esportare nei Paesi sottosviluppati la buona volontà che vi è in molti giovani.

I francesi hanno creato degli appositi organismi per conseguire i risultati che noi oggi ci proponiamo: vicino a Parigi vi è un grosso centro che raccoglie i giovani che vogliono andare a svolgere la loro attività nei Paesi sottosviluppati e che a tal fine vengono preparati anche linguisticamente, a seconda che debbano recarsi in questa o in quell'altra zona dell'Africa. Si tratta di una operazione di grandissima importanza morale e politica.

Ora, se noi ci limitiamo a varare questo disegno di legge, dimostriamo solo buona volontà e tutto finisce lì. Io ho l'impressione che ci accontentiamo di questo, giacché in passato avevo anch'io predisposto un piano del genere, che poi è rimasto lettera morta. Tuttavia mi auguro che da questa iniziativa che ci viene dalla Camera e che noi abbiamo collaborato a realizzare nasca qualcosa di fattivo. Se noi, invece, ci accontentiamo dei timbri — il nostro Paese è il Paese dei timbri e dei diplomi — avremo tutti i timbri e i diplomi che vogliamo, ma non concluderemo niente.

Z E N T I . Ritengo, onorevole Presidente, di poter rilevare prima di tutto come l'elenco delle lauree che vien fatto al primo comma dell'articolo 3 del nuovo testo in discussione sia limitato e insufficiente ai fini che il provvedimento intende perseguire: o parliamo di titoli accademici *sic et simpliciter* oppure aggiungiamo altre lauree che

sono pure validissime ai fini che ci proponiamo, per esempio le lauree in fisica, in geologia, in scienze politiche, statistiche e sociologiche. I Paesi sottosviluppati non sono tali in pochi settori soltanto, non è che siano carenti soltanto in questo o quello aspetto della loro vita: sono carenti in tutto, e quindi anche nell'organizzazione politico-amministrativa, nell'apparato burocratico, e via dicendo, tutti aspetti che implicano delle specifiche competenze e delle capacità notevoli.

Quindi, nel testo legislativo o si dice « titoli accademici », qualunque essi siano, oppure si aggiungono all'elenco altre lauree. Nel primo caso, si stabilirebbe l'equipollenza e la validità di questi titoli ai fini che si perseguono, rinviando poi al decreto, che sarà emesso dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, la determinazione delle lauree ammissibili.

Vorrei anche far rilevare che all'articolo 4, secondo comma, sempre del nuovo testo, si introduce, dopo quello del rinvio, un secondo istituto, quello della dispensa.

P R E S I D E N T E . Sarebbe bene procedere nella discussione articolo per articolo.

P A L E R M O . Quello che dice il senatore Zenti è esatto. All'articolo 4 si introduce l'istituto della dispensa, che forse sarebbe opportuno mettere insieme a quello del rinvio, nel primo articolo.

Z E N T I . È esatto. Nell'articolo 4 troviamo un primo comma che riguarda le modalità e le pratiche burocratiche per ottenere il rinvio del servizio militare e un secondo comma che riguarda un nuovo istituto: la dispensa. A me pare che questo secondo comma dovrebbe costituire un articolo a se stante o dovrebbe essere diversamente inserito nel contesto del provvedimento.

P O L A N O . Vorrei proporre un emendamento aggiuntivo all'articolo 1. Dopo le parole: « ai giovani obbligati alla leva che, in possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la loro opera », io aggiungerei le altre: « in attività esclusivamente civili ».

4^a COMMISSIONE (Difesa)39^a SEDUTA (21 settembre 1966)

Vi possono essere, infatti, dei giovani che posseggano titoli abilitanti all'insegnamento di cose militari e invece di fare il servizio militare in Italia, ricevendo una magrissima retribuzione appena appena sufficiente ai bisogni più spiccioli, preferiscano andare in questi Paesi sottosviluppati dove sono ben pagati. Secondo me, quelli che andranno in tali Paesi dovranno prestare la loro opera in attività esclusivamente civili, non militari; dovranno cioè mettere a frutto la loro laurea o la loro qualificazione tecnica in attività civili.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questa proposta di emendamento non ha fondamento perchè parte da un errato, falso presupposto giuridico. Se non vi è un accordo internazionale, cui l'Italia partecipi, in merito alla realizzazione di programmi di assistenza tecnica a Paesi in via di sviluppo, manca di fatto il presupposto giuridico sul quale deve fondarsi il decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli esteri, della pubblica istruzione e dell'interno.

P O L A N O . Si tratta di una precauzione: non si toglierebbe niente alla validità della legge se apportiamo l'emendamento da me suggerito!

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, mi consenta di procedere con ordine nell'esprimere il pensiero del Governo.

La Commissione si trova oggi di fronte ad una nuova formulazione del disegno di legge proposta dal relatore, senatore Piasenti. Il Governo si rimette alle decisioni della Commissione, partendo dalla considerazione che gli argomenti che sono stati ampiamente illustrati alla Camera e qui al Senato abbiano sufficientemente chiarito la portata del provvedimento e il suo significato, come cioè esso debba essere considerato un utile, vantaggioso strumento che inserisce nella politica di aiuti ai Paesi sottosviluppati un concorso, per il momento modesto, da parte del nostro Paese e nel

contempo salvaguarda il rispetto del precetto costituzionale che prevede — come più volte è stato ricordato — la prestazione del servizio di leva da parte del cittadino italiano al fine di adempiere ad un sacro dovere verso la Patria. L'iter parlamentare del disegno di legge ha portato all'attuale formulazione, che il Parlamento vaglierà nella sua stesura conclusiva.

Certo vi è una innovazione nel testo predisposto dal senatore Piasenti: la nuova formulazione, mentre accetta il criterio della dispensa e mentre si preoccupa quindi di aderire alla materia stessa prevista dalla legge organica del 14 febbraio 1964, n. 237, cioè a dire il decreto del Presidente della Repubblica (che è stato uno dei primi decreti emanati in forma di legge delegata) relativo al riordinamento dei servizi di leva, estende la concessione della dispensa dal servizio di leva nei confronti di quei cittadini che si trovano in certe particolari condizioni.

Il deputato Pedini, primo firmatario della proposta d'iniziativa parlamentare, indubbiamente è stato sollecitato, grazie anche alle esperienze fatte nell'ambito delle asise internazionali, a presentare questo disegno di legge, che via via, nelle laboriose sedute della Commissione difesa della Camera, e poi qui al Senato, ha subito delle modificazioni.

Era, peraltro, anche opportuno prendere in considerazione i suggerimenti di cautela manifestati dai competenti organi tecnico-militari e dall'ufficio legislativo del Ministero della difesa. Ecco perchè si è arrivati, in sede di Commissione difesa del Senato, all'elaborazione, da parte del senatore Piasenti, di un testo più rispondente, a giudizio dello stesso relatore ed anche dell'ufficio legislativo del Ministero e dello Stato Maggiore della difesa, al rispetto delle norme precettive e legislative. Al quale ultimo non si appartengono, certo, precisi compiti in questo campo; ma, perlomeno, un giudizio di ordine tecnico era doveroso che fosse richiesto, come è stato richiesto in effetti, per contemperare la nobile esigenza che si vuol soddisfare con questo provvedimento con l'altrettanto giusta esigenza di evitare abu-

4^a COMMISSIONE (Difesa)39^a SEDUTA (21 settembre 1966)

si e illeciti negli esoneri dal servizio militare.

Ecco perchè si è stabilita una procedura nuova suddivisa in due tempi: la dispensa è realizzabile in un secondo tempo, quando, esauritosi il primo tempo, il giovane interessato presenta la domanda diretta a tale scopo. Il primo provvedimento riguarda, quindi, il rinvio della chiamata per il servizio militare; il perfezionamento di questo *iter* si ha solamente al momento in cui, effettuati i due anni previsti nell'adempimento di questo obbligo *extra leva* attraverso l'opera di assistenza tecnica prestata in un Paese sottosviluppato, il giovane interessato presenta la relativa domanda, sulla quale il Governo, cioè il Ministro della difesa, dà il suo assenso.

Vorrei aggiungere una mia personale osservazione, puramente di forma, concernente l'articolo 1, del quale il relatore ha invertito le parti. A me non suona bene che una legge cominci così: « Ai giovani obbligati alla leva che, eccetera » Secondo me, andrebbe mantenuta la originaria formulazione: « Il Ministro della difesa ha facoltà, eccetera »; ma non ne faccio una proposta formale e mi rimetto al giudizio della Commissione.

R O A S I O. Desidero porre un quesito. Se dopo un certo periodo di tempo — per esempio dopo diciotto mesi — un giovane che presta la sua opera in un Paese sottosviluppato, per cause di forza maggiore, indipendentemente quindi dalla sua volontà (perchè si ammala o perchè scoppia una rivoluzione nel Paese nel quale si trova) è costretto a venirsene via e a tornare in Italia, perde il diritto alla dispensa dal servizio militare? Se è così, chi mai affronterà un tale rischio, con tutti gli sconvolgimenti politici che avvengono nei Paesi sottosviluppati?

P A L E R M O. A me pare che il dubbio sollevato dal collega Roasio sia fondato. Si potrebbe ovviare all'inconveniente stabilendo che, nel caso che il periodo di assistenza tecnica in un Paese sottosviluppato venga interrotto per cause indipendenti dal-

la volontà del giovane interessato, questi dovrà fare il servizio militare per quella parte di tempo che rimane fino al compimento dei ventiquattro mesi previsti dal provvedimento in esame. Se ha prestato la sua opera in un Paese sottosviluppato per 18 mesi, dovrà fare altri sei mesi di servizio militare.

G U A D A L U P I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quel che concerne l'emendamento suggerito dal senatore Polano, desidero aggiungere a quanto già detto che il concetto di « prestazione civile » è già ovviamente compreso nel presupposto di ordine giuridico-internazionale stabilito da precisi programmi multilaterali o bilaterali promossi dall'Italia o a cui il nostro Paese partecipa. È in tale quadro che va posta la richiesta individuale di partecipare all'assistenza tecnica, che investe non certo apparecchiature tecnico-militari, ma che riguarda il vero e proprio evolversi della vita di un Paese in fase di sviluppo. D'altra parte lo stesso articolo 2 nella formulazione proposta dal relatore è preciso al riguardo giacchè afferma che l'opera di cui sopra si considera validamente prestata nel quadro dei programmi d'assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali contratti dallo Stato italiano con uno di tali Paesi, ovvero previsti da Organismi o Enti internazionali riconosciuti dallo Stato italiano.

Per quanto riguarda poi le osservazioni del senatore Roasio, ritengo che esse abbiano un certo fondamento e aggiungo che avevano già trovato una loro ricezione in sede di discussione presso la Camera dei deputati. L'articolo 3 del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento dice infatti: « La dispensa dal compiere la ferma di leva è revocata se il cittadino non presta per almeno 24 mesi, nel Paese in cui sarà destinato, l'opera per cui la dispensa è stata concessa o se non raggiunge entro un mese dall'adozione del provvedimento il Paese di destinazione, a meno che il mancato compimento della propria prestazione o il mancato raggiungimento del Paese di destinazione non sia dovuto a sopraggiunta inidoneità fisica ».

La necessità di porre talune doverose cautele ha portato, presso il Senato, ad una restrizione del concetto ed il relatore ha sostituito quella dizione con il nuovo testo che appare all'articolo 5, il quale modifica e riduce il disposto del vecchio articolo 3: « Coloro che hanno ottenuto il rinvio di cui all'articolo 1 (la dispensa dall'obbligo di leva, ho già detto, si avrà soltanto dopo il compimento del ciclo di 24 mesi di attività prestata in un Paese sottosviluppato) decadono dal beneficio nel caso di mancato compimento delle richieste prestazioni o di mancato raggiungimento del Paese di destinazione ».

In effetti, però, questo articolo 5 avrebbe forse bisogno di un'ulteriore precisazione.

G I O R G I . Se non vado errato, all'articolo 1 si parla di « periodo di tempo necessario a tale prestazione » senza che sia stabilito quale dovrà essere la durata effettiva. A mio giudizio sarebbe opportuno inserire una precisazione in tal senso.

V A L L A U R I . Nello stesso articolo 1 la durata della prestazione è indicata in due anni!

G I O R G I . D'accordo, ma poi si parla di « periodo di tempo necessario a tale prestazione ». Come ci si comporterà se quella prestazione dovesse richiedere, ad esempio, 10 anni di lavoro?

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il secondo comma dell'articolo 4 della nuova formulazione dispone che per ottenere la dispensa dal servizio di leva gli interessati debbono presentare domanda, con la documentazione comprovante il servizio prestato, al Ministero della difesa, entro il 30° giorno dal compimento dell'opera in base a cui è stato accordato il rinvio. Qui ci si riferisce, con evidenza, all'opera di un ciclo stabilito preventivamente in 24 mesi e non a tempo indefinito. Quindi l'interessato, scaduti i due anni, potrà entro 30 giorni chiedere la dispensa dall'obbligo di leva.

G I O R G I . Rimango dell'idea, però, che così com'è formulato l'articolo 1 possa creare equivoci.

V A L L A U R I . Poichè con il nuovo testo ci si è preoccupati di scindere i due tempi del rinvio e della dispensa dall'obbligo di leva, mi sembrerebbe opportuno che tale concetto fosse chiarito in un articolo unico. Per tale ragione unirei il secondo comma dell'articolo 4 al disposto dell'articolo 1, magari con una diversa formulazione che potrebbe suonare così: « La dispensa dal servizio di leva viene riconosciuta agli interessati dopo la presentazione della domanda... eccetera ».

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono in parte d'accordo. Faccio rilevare, però, che mi sembrerebbe non corretto precisare all'articolo 1 le modalità per la dispensa dal servizio di leva quando ancora non è stato determinato l'iter per ottenere il semplice rinvio, il cui disposto si trova al primo comma dell'articolo 4. Per tale ragione sarei piuttosto propenso a scindere quest'ultimo articolo, precisando in un articolo 4-bis le modalità necessarie per l'ottenimento della dispensa; così facendo, d'altra parte, verrebbe ulteriormente caratterizzata la differenziazione tra rinvio e dispensa.

V A L L A U R I . Desidero far rilevare inoltre che, poichè i cittadini generalmente ignorano le leggi, sarebbe opportuno che il Ministero della difesa emanasse ogni anno dei bandi in cui fossero precisati i requisiti necessari per l'ottenimento del rinvio e quindi della dispensa dal servizio militare. In caso contrario ben pochi giovani presenterebbero domanda per andare a svolgere la propria attività in Paesi sottosviluppati, anche perchè non si conoscerebbe in pratica di quali Paesi si tratti.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Credo di poter escludere che sarà emesso un bando *ad hoc*; in ogni caso tutte le informazioni saranno comprese nel bando generale di chiamata alle

armi, che viene emesso ogni anno e che è sempre a disposizione di tutti i cittadini presso gli uffici di leva dei comuni.

A L B A R E L L O. Per parte mia non posso non rilevare come il testo originario dell'articolo 1 sia molto più ampio e ben congegnato della nuova formulazione proposta; non solo, ma mi sembra anche che presenti una maggiore chiarezza, a tutto vantaggio di coloro che dovranno avvalersi della legge.

P A L E R M O. Richiamandomi a quanto detto con tanta serietà ed autorità dal senatore Arnaudi, a me sembra che dopo l'avvenuta approvazione del disegno di legge da parte della Camera dei deputati, si sia voluto ora correre in un certo senso ai ripari limitando il più possibile la portata del provvedimento.

P I A S E N T I, *relatore*. Al contrario, le modifiche sono forse servite ad eliminare taluni privilegi!

P A L E R M O. Il fatto è che, di fronte alla chiara e semplice formulazione dell'articolo 1 del testo originario, si è predisposta una nuova formulazione che comincia con la concessione del solo rinvio e che poi, attraverso le norme successive, cerca di limitare il più possibile la pratica attuazione del provvedimento.

Per motivare questo, si è detto che occorre la certezza che chi gode del beneficio adempia appieno all'obbligo assunto di andare a lavorare in un Paese sottosviluppato; io penso, però, che chi chiederà di usufruire del provvedimento, adempierà sicuramente tale obbligo.

Il sottosegretario Guadalupi ha affermato che bisogna sentire il parere dello Stato Maggiore per motivi tecnici. Io dico, invece, che nella fattispecie noi non abbiamo bisogno del parere dello Stato Maggiore; noi dobbiamo ispirarci infatti ai motivi illustrati dal senatore Arnaudi: se c'è un popolo ben visto nei Paesi sottosviluppati, questo è quello italiano perchè, per nostra fortuna — e ciò va ad onore dell'Italia — non ci siamo macchiate le mani di sangue. In tutto

lo sconquasso seguito all'ultima guerra mondiale, l'unica colonia che ha ottenuto l'indipendenza senza spargimento di vite umane è stata la Somalia. Tutte le altre sono state lavacri di sangue! Quando un cittadino francese si presenta in un ex territorio francese sarà forse ben visto dai vecchi colonialisti, ma invisibile a coloro che hanno combattuto per conquistare la propria libertà.

Anche se io non posso dimenticare l'operato di Graziani in Africa, l'Amministrazione italiana nelle colonie è stata nel complesso molto più umana e le nostre « macchiette » sono state per lo più dimenticate. Ciò dipende forse dal fatto che l'italiano, e in particolare il lavoratore calabrese, siciliano, il lavoratore del Mezzogiorno d'Italia appartiene anch'egli a regioni sottosviluppate e quindi ha avuto maggiore facilità di contatti e di comprensione con le popolazioni delle colonie.

Pertanto io direi di ispirarci a quella che è stata l'impostazione del senatore Arnaudi, il quale ha detto che è interesse dell'Italia potersi conquistare le più ampie e larghe simpatie possibili in questi Paesi sottosviluppati attraverso opere varie di progresso, di civiltà, di sviluppo. Per cui, anzichè limitare l'esodo di questi giovani sottoponendo ogni singolo caso ad un esame al microscopio, bisogna cercare di favorirlo. Tutti questi tecnici di cui disponiamo non trovano, in concreto, impiego nelle nostre Forze armate: infatti ho subito spesso pressioni per far ammettere dei giovani ai corsi per allievi ufficiali. Non è che noi intacchiamo — tengo a ripeterlo — l'efficienza delle nostre Forze armate se favoriamo questi tecnici che vogliono andare a prestare la loro opera nei Paesi sottosviluppati.

Quindi dobbiamo ispirarci al principio enunciato dal collega Arnaudi, quello cioè di portare il contributo del lavoro, della scienza e della tecnica italiana in questi Paesi per opere di pace; voler limitare proprio col contagocce i casi in cui si può avere il rinvio prima e la dispensa, poi, dal servizio militare mi pare poco opportuno.

Pertanto, sarei favorevole all'approvazione dell'articolo 1 nel testo che ci è pervenuto dalla Camera, che mi sembra molto

4^a COMMISSIONE (Difesa)39^a SEDUTA (21 settembre 1966)

più ampio. Per quanto poi si riferisce all'emendamento suggerito dal senatore Polano, pregherei il collega Polano di non insistere perchè è chiaro che la prestazione di assistenza tecnica è per scopi pacifici e non militari.

P I A S E N T I, *relatore*. Ho ascoltato con doverosa attenzione le osservazioni e i suggerimenti espressi da varie parti non solo sull'articolo 1, ma anche su quelli successivi, giacchè la discussione si è alquanto allargata.

In realtà, l'articolo 1 tiene conto di quell'opportunità, che il relatore aveva ravvisato, di procedere in due tempi diversi ma successivi: un primo tempo concernente il beneficio, limitato, del rinvio del servizio militare, e un secondo tempo riguardante la concessione della dispensa. Allo stato attuale, mi pare che un emendamento che ci faccia tornare al testo della Camera comporti tutta una diversa sistematica della legge. È chiaro infatti che, se si dovesse aderire alla proposta dei senatori Albarello e Palermo, questa successione di tempi, che mi pare opportuna, cadrebbe e si ritornerebbe ad un testo diverso da quello che ho avuto l'onore di presentarvi.

Ritengo, invece, valida da un punto di vista stilistico l'osservazione dell'onorevole Sottosegretario, il quale afferma, e a mio avviso opportunamente, la necessità che in testa all'articolo 1 sia configurata la facoltà data al Ministro della difesa, piuttosto che cominciare con le parole: « Ai giovani obbligati alla leva eccetera »; formulazione che a coloro che le leggi non sanno leggere può apparire non chiara.

Non sarei, quindi, alieno dal capovolgere le due parti dell'articolo 1, dicendo: « Il Ministro della difesa ha facoltà, in tempo di pace, di concedere il rinvio del servizio militare ai giovani obbligati alla leva che, in possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la loro opera per la durata di almeno due anni continuativamente in un Paese in via di sviluppo fuori d'Europa ».

A L B A R E L L O. E non sarebbe meglio dire: « ai giovani in possesso di una laurea, diploma o qualifica professionale »,

invece di specificare dopo, all'articolo 3, quali sono le lauree e i titoli ammessi?

P I A S E N T I, *relatore*. Per quanto riguarda la questione dei titoli, apro una parentesi per dire che anche di questo mi sono occupato molto a fondo, perchè non era ben chiaro se si volesse elencarli a titolo esemplificativo o a titolo tassativo. È evidente che, per esempio, quella della laurea in geologia è una esclusione grave.

Pertanto, io non avrei difficoltà a ritornare all'articolo 2 del testo pervenuto dalla Camera, in cui si parla semplicemente di lauree, diplomi e qualifiche professionali. È evidente che il nostro articolo 3 vale soltanto in quanto il Ministro poi, nel decreto, faccia sua questa elencazione ed allora tant'è che si lasci la facoltà al Presidente della Repubblica di precisare, su proposta del Ministro della difesa, quali siano questi titoli; perchè è chiaro che se, in un determinato momento, all'Italia interessa una serie di ricerche a carattere geologico, il laureato in geologia può essere ritenuto più utile al nostro Paese che in un altro momento in cui non si presentano certe esigenze. La questione se stabilire rigidamente o meno il novero dei titoli pare anche a me degna di ulteriore discussione.

P R E S I D E N T E. Ricordo che i senatori Albarello e Palermo, pur non presentando una proposta formale di emendamento, hanno manifestato il loro avviso favorevole al ritorno al testo originario dell'articolo 1.

V A L L A U R I. Vorrei chiarire al senatore Palermo il seguente concetto: il cittadino interessato non deve partire dall'Italia già con la dispensa in tasca perchè farà due anni di lavoro in un Paese sottosviluppato; deve invece partire col semplice rinvio e poi, per ottenere la dispensa, dovrà documentare che ha effettivamente prestato per due anni la sua opera all'estero. Altrimenti finisce che un figlio di papà, per evitare il servizio militare, va a fare il contabile in una ditta d'esportazione di banane. Occorre invece una documentazione, in

4^a COMMISSIONE (Difesa)39^a SEDUTA (21 settembre 1966)

base alla quale poi il Ministro deciderà se concedere o meno la dispensa.

P A L E R M O . Dichiaro di non insistere sulla proposta avanzata.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si rimette alle decisioni della Commissione. Evidentemente, con la nuova formulazione si sono volute stabilire maggiori cautele.

P R E S I D E N T E . Do lettura dell'articolo 1 nell'ultima formulazione proposta dal relatore:

« Il Ministro della difesa ha facoltà, in tempo di pace, di concedere il rinvio del servizio militare ai giovani obbligati alla leva che, in possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la loro opera per la durata di almeno due anni continuativamente in un Paese in via di sviluppo fuori d'Europa ».

A L B A R E L L O . Perchè dire « continuativamente »? Ci potrebbero essere anche due mesi d'interruzione!

P A L E R M O . Uno può ritornare in Italia per un periodo di ferie!

C E L A S C O . Le ferie non interrompono la prestazione dell'opera; chi fa le ferie, s'intende in servizio continuativo.

Z E N T I . Anche il contabile che va e viene dal Paese sottosviluppato svolge un servizio continuativo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nella formulazione di cui ho dato testè lettura.

(*E approvato*).

Art. 2.

L'opera di cui sopra si considera validamente prestata nel quadro dei programmi d'assistenza tecnica previsti da accordi bi-

lateralmente contratti dallo Stato italiano con uno di tali Paesi, ovvero previsti da organismi o Enti internazionali riconosciuti dallo Stato italiano.

(*E approvato*).

Art. 3.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano:

ai giovani che siano in possesso, alla data della chiamata alle armi, di una delle seguenti lauree: in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in chimica e farmacia, in scienze naturali, in ingegneria e architettura, in scienze agrarie, in scienze economiche;

ai giovani che, alla data della chiamata alle armi, posseggano titoli abilitanti all'insegnamento o a professioni, arti o mestieri che possano essere utili ad un Paese in via di sviluppo fuori Europa.

Le categorie delle professioni di cui al n. 2 del precedente comma, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, i Paesi contraenti, le modalità di assistenza e di controllo del servizio prestato, verranno precisati di volta in volta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno.

A L B A R E L L O . Proporrè di aggiungere anche le qualifiche professionali.

P I A S E N T I , *relatore*. Non ho motivo di oppormi ad una formulazione più ampia che tenga conto di tutte le eventualità alle quali dovrà far fronte una legge di questo tipo; sarebbe, poi, il caso di considerare anche il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio — vi è in proposito un suggerimento della 3^a Commissione che ha espresso parere favorevole — per cui aggiungerei dopo le parole: « i Paesi contraenti », le altre: « le modalità di assistenza e di controllo del servizio prestato ». Per aderire alle proposte del senatore Albarello l'articolo 2 del testo pervenuto dalla

4ª COMMISSIONE (Difesa)

39ª SEDUTA (21 settembre 1966)

Camera potrebbe divenire articolo 3 cominciando con le parole: « Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali... ».

A L B A R E L L O . Il titolo di studio è una cosa e la qualifica professionale un'altra; la qualifica professionale può essere data anche ad uno che non ha titolo di studio.

P R E S I D E N T E . Bisogna mettere anche la qualifica di mestiere.

A L B A R E L L O . Si potrebbe dire: « Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere... ».

P A L E R M O . Bisognerebbe aggiungere anche: « il numero complessivo dei rinvii ».

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La Camera dei deputati non ha ammesso, a suo tempo, le qualifiche di mestiere. Non mi oppongo, comunque, a che sia adottato un criterio meno restrittivo.

V A L L A U R I . Penso che sarebbe, inoltre, opportuno aggiungere dopo le parole: « le modalità di assistenza e di controllo del servizio prestato verranno determinati... », le altre: « di volta in volta ».

A L B A R E L L O . Si potrebbe dire: « annualmente ».

V A L L A U R I . L'inciso « di volta in volta » è giustificato dal fatto che non possiamo sapere quando interverranno gli accordi fra lo Stato italiano e gli altri Paesi.

P I A S E N T I , *relatore*. Proporrei, per l'articolo 3, la seguente formulazione:

« Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, i Paesi contraenti, le modalità di assistenza e di controllo del servizio prestato verranno determinati, di volta in volta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3, quale risulta nella nuova formulazione proposta dal relatore Piasenti.

(È approvato).

Art. 4.

Per essere ammessi a fruire del rinvio i giovani dovranno, entro il 30° giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del loro contingente o scaglione, presentare domanda documentata al Ministero della difesa. Il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, giudica ogni domanda dopo aver esaminato i titoli e i requisiti professionali del richiedente.

Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda i giovani debbono raggiungere il Paese di destinazione e iniziarvi le loro prestazioni.

Per ottenere la dispensa dal servizio di leva gli interessati debbono presentare domanda, con la documentazione comprovante il servizio prestato, al Ministero della difesa, entro il 30° giorno dal compimento dell'opera in base a cui è stato accordato il rinvio.

A L B A R E L L O . Proporrei di dire: « i titoli e i requisiti del richiedente », omettendo la parola « professionali ».

P I A S E N T I , *relatore*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Albarello.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

Coloro che hanno ottenuto il rinvio di cui all'articolo 1 decadono dal beneficio nel caso di mancato compimento delle richieste prestazioni o di mancato raggiungimento del Paese di destinazione.

4^a COMMISSIONE (Difesa)39^a SEDUTA (21 settembre 1966)

P I A S E N T I , *relatore*. Il senatore Roasio ha sollevato — a proposito di questo articolo — il problema dei giovani che prestino, per cause indipendenti dalla loro volontà, un servizio minore di quello previsto. Ritengo giusta tale preoccupazione e penso che si possa ovviare all'inconveniente stabilendo che è in facoltà del Presidente della Repubblica provvedere, in tali casi, con proprio decreto.

A L B A R E L L O . Si potrebbe dire che nei casi in cui, per cause di forza maggiore, i giovani non abbiano potuto portare a termine il periodo di servizio previsto, la decisione è rimessa alla discrezionalità del Ministro.

P I A S E N T I , *relatore*. Non vorrei che l'accoglimento del testo suggerito dal senatore Albarello determinasse nei giovani la speranza di eludere la legge. La definizione di forza maggiore è una faccenda serissima: dobbiamo stare attenti perchè potrebbero essere adottati motivi artificiosi a giustificazione della sospensione del servizio biennale.

A L B A R E L L O . Mi permetto di insistere sulla mia proposta.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'articolo 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati già prevedeva quanto proposto dal senatore Albarello nei casi di inidoneità fisica sopraggiunta; ma si partiva dal presupposto che la dispensa fosse già stata concessa. Ora, in base alla nuova formulazione in discussione, si dovrebbe parlare di revoca con riferimento alla concessione del rinvio nei casi in cui sia sopraggiunta l'inidoneità fisica.

Mi rimetto, comunque, alla volontà della Commissione, auspicando che sia possibile pervenire ad una formulazione che non consenta abusi.

P A L E R M O . Io non mi preoccupo dell'inidoneità fisica, perchè è ovvio che chi si ammala nel Paese in cui presta servizio non potrà fare, rimpatriato, il servizio militare; ma possono esservi altre cause, per

esempio, una rivoluzione, per cui i giovani siano costretti a ritornare in Patria. Sarei, pertanto, dell'avviso di introdurre, all'articolo 4, la precisazione: « per cause indipendenti dalla propria volontà ».

Z E N T I . Io sono preoccupato anche per il fatto che possiamo rischiare di determinare legislativamente una casistica che non finirebbe mai. Sarebbe, forse, opportuno lasciare al Ministro la facoltà di decidere caso per caso. Si potrebbe, quindi, aggiungere, all'articolo in discussione, il comma seguente: « Il Ministro della difesa decide sui casi di prestazione inferiore alla durata di prestazione prevista dall'articolo 1, determinata da causa di forza maggiore ».

P I A S E N T I , *relatore*. La formulazione non è molto ortodossa!

V A L L A U R I . Si può dire: « ...decide, a domanda dell'interessato ».

P I A S E N T I , *relatore*. Insomma, il concetto sarebbe questo: il Ministro della difesa decide se concedere o meno la dispensa ai giovani che siano impossibilitati, per cause indipendenti dalla loro volontà, a portare a termine il servizio nei Paesi in via di sviluppo.

V A L L A U R I . Potrebbe essere forse meglio rispondente la formulazione seguente: « Il Ministro della difesa ha facoltà di decidere la misura della dispensa dal servizio di leva per coloro che non avessero potuto completare il servizio nei Paesi sottosviluppati per cause di forza maggiore ».

P R E S I D E N T E . Io preciserei: « la durata dell'ulteriore obbligo ».

A L B A R E L L O . Insomma, se un giovane, per causa di forza maggiore, presta 22 mesi di servizio in un Paese sottosviluppato, quanto servizio militare gli resta da fare? Altri due mesi di servizio militare o deve compiere l'intero periodo di 15 mesi?

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Secondo me la cosa migliore sarebbe forse ripristinare il vecchio

4^a COMMISSIONE (Difesa)39^a SEDUTA (21 settembre 1966)

testo della Camera dei deputati, introducendo alcune modifiche: il rinvio della ferma di leva è revocato se il cittadino non presta servizio per 24 mesi nei Paesi in cui sarà destinato, a meno che non sopraggiungano l'inidoneità fisica o motivi di forza maggiore.

P I A S E N T I , *relatore*. La Camera dei deputati ha stabilito che, salvo il caso di interruzione del servizio per sopraggiunta inidoneità fisica, il periodo di tempo (inferiore ai 24 mesi) trascorso nel Paese di destinazione non è computabile ai fini del compimento del servizio di leva.

A L B A R E L L O . Ma allora non ci andrà nessuno!

P I A S E N T I , *relatore*. Sarebbe forse opportuno, signor Presidente, rinviare il seguito della discussione ad altra seduta per poter predisporre attentamente una più precisa formulazione dell'articolo.

V A L L A U R I . Quando la prestazione fosse inferiore ai 24 mesi, dobbiamo precisare quali sono gli ulteriori obblighi di leva. Si potrebbe dire: « Il Ministro della difesa ha facoltà di decidere gli ulteriori obblighi di leva per coloro che non avessero potuto completare..., eccetera ».

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ritiene di non poter accettare una formulazione del genere. Non capisco perchè il Parlamento voglia concedere al Ministro una facoltà discrezionale in merito ad una legge che è d'iniziativa parlamentare.

A L B A R E L L O . È già prevista, dalle norme vigenti, la facoltà discrezionale del Ministro di dispensare dal servizio militare.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Indubbiamente è così, ma il senatore Albarello introduce un elemento nuovo nella casistica in atto.

P R E S I D E N T E . Perchè non lasciamo al Ministro la facoltà di concedere ugualmente la dispensa quando sia stato compiuto, ad esempio, un periodo di 23 mesi e 25 giorni?

A L B A R E L L O . La questione sembra di poco conto, ma sta divenendo importante.

Quali sono gli scopi e le finalità del disegno di legge? Quelli di aiutare i Paesi sottosviluppati concedendo delle facilitazioni a quei giovani che intendano recarvisi per prestarvi la propria attività. Ma se per ragioni indipendenti dalla propria volontà (o perché si ammalano di febbre gialla o di ameba, o per una sollevazione locale) quei giovani sono costretti a tornare in Italia un mese prima di aver compiuto i prescritti due anni, per cui debbono sottoporsi a prestare il regolare periodo di 15 mesi di servizio militare, chi volete che accetterà di partire con tali prospettive?

Mi pare, pertanto, che sia più ragionevole lasciare al Ministro della difesa la facoltà di decidere se concedere la dispensa nell'ipotesi di prestazione di un periodo di attività inferiore ai due anni, nel caso in cui questo fosse dipeso da motivi di salute o da cause di forza maggiore, o se far prestare servizio militare per i mesi che ancora rimangono. Se il Ministro ha il potere di lasciare a casa 150 mila persone in base alle norme vigenti sul reclutamento, possiamo bene concedergli la facoltà di decidere in tal senso anche per i 30 o 40 casi che gli si potranno presentare in dipendenza di questo provvedimento.

P A L E R M O . Sono perfettamente d'accordo che, nell'ipotesi che il previsto servizio nei Paesi sottosviluppati non sia stato completato per causa di forza maggiore, esso dovrebbe in ogni caso contare ai fini del servizio militare.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Che cosa significa « dovrebbe contare »?

P A L E R M O . Se un giovane ha prestato servizio per 20 mesi, il Ministro indubbiamente lo dovrebbe dispensare dal servi-

zio militare; nel caso in cui, al contrario, abbia prestato servizio per soli 5 mesi, è evidente che il Ministro non gli concederà tale dispensa.

Ora, dal momento che il Ministro — come ricordava il senatore Albarello — ha già la facoltà di esentare a sua discrezione un cittadino dal servizio di leva in taluni casi previsti espressamente dalla legge (ad esempio, per condizioni disagiate di famiglia), mi sembrerebbe opportuno concedergli la stessa facoltà anche per questi casi.

Pertanto, l'articolo 5 potrebbe essere così formulato:

« Coloro che hanno ottenuto il rinvio di cui all'articolo 1 decadono dal beneficio nel caso di mancato compimento delle richieste prestazioni e di mancato raggiungimento del Paese di destinazione.

Nei casi di prestazioni inferiori alla durata prevista dall'articolo 1 determinati da causa di forza maggiore decide inappellabilmente il Ministro ».

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo propenderebbe per il ripristino, con una nuova formulazione tecnico-giuridica, del testo dell'articolo 3 approvato dalla Camera dei deputati.

P I A S E N T I , *relatore*. Mi rendo conto che il problema di cui stiamo discutendo, quello cioè che si determina nel caso di prestazioni inferiori alla durata biennale di cui all'articolo 1, è estremamente delicato e che pertanto, soprattutto dal punto di vista umano, merita una più attenta considerazione.

Per questa ragione ho già espresso l'avviso dell'opportunità di un breve rinvio della discussione.

P A L E R M O . Non è certo possibile, onorevoli colleghi, prevedere tutto per legge e se non ci poniamo in quest'ordine di idee non vedo quando il disegno di legge potrà essere approvato. Ritengo, pertanto, necessario accordare al Ministro della difesa la facoltà di risolvere il problema dei casi di prestazioni inferiori alla durata bienna-

le prescritta dall'articolo 1, determinate da motivi di salute o da cause di forza maggiore. Sarà, quindi, il Ministro che deciderà se colui che non ha raggiunto i 24 mesi potrà evitare il servizio militare o se invece dovrà farne una parte.

A L B A R E L L O . Desidero precisare al senatore Piasenti, il quale del resto conosce molto bene queste cose, che le attuali norme per la concessione delle esenzioni dal servizio militare prevedono due procedure: la procedura che dà l'esonero per forza di legge, prevista per i casi che normalmente si istruiscono presso la Commissione di leva (quale quello, ad esempio, del figlio unico di padre inabile al lavoro) e la procedura prevista per il caso speciale, che non è istruita presso l'ufficio di leva, ma presso il distretto militare; e in questo caso sono il padre o la madre del giovane, che deve prestare il servizio militare, a fare una domanda non prevista dalla legge sul reclutamento, per un caso che si presenta, per la sua complessità, talmente controverso che soltanto il Ministro può decidere: la famiglia presenta, ad esempio, domanda di esonero per disagiate condizioni economiche, ed il Ministro decide inappellabilmente sulla base dei dati di fatto.

Nel caso che oggi ci interessa non si farebbe altro che dare al Ministro la stessa facoltà.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In questo caso, però, la dispensa è subordinata all'esistenza di accordi programmatici a livello internazionale. La cosa, quindi, è profondamente diversa! Il Ministro della difesa ha facoltà di deliberare, nella prima fase, in merito alla concessione del rinvio e, dopo l'adempimento di tutti gli obblighi previsti, concede la dispensa, ma soltanto su elementi di ordine giuridico, cioè che esista un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno.

La dispensa, pertanto, viene ad essere concessa non in base alle norme di legge vigenti, che prevedono molti casi, compreso

quello dell'esonero dal servizio militare per disagiate condizioni economiche, per i quali si adotta una procedura diversa, ma in base ad un altro presupposto giuridico.

Rifacendomi all'esempio che voi avete portato, il caso fortuito incide o non incide nel rapporto politico internazionale? Perché volete affidare al Ministro la valutazione — che diventa di ordine strettamente politico — non su di un caso ma sulla generalità dei casi che possono verificarsi?

Con questo non voglio dire che io sia decisamente contrario, ma dovete pure comprendere che mi trovo in una situazione di notevole disagio perchè la risoluzione di questo problema può comportare una responsabilità che va oltre la mia e va oltre anche quella del Ministro della difesa.

Per non ostinarmi, quindi, su una risposta negativa netta e definitiva, vorrei chiedere, appoggiando il suggerimento del relatore, un breve rinvio della discussione per darci il tempo di riflettere su una possibile, migliore formulazione dell'articolo 5, con il preciso obiettivo di risolvere il problema che è stato prospettato.

P A L E R M O . L'argomento al quale l'onorevole Sottosegretario ha fatto testè riferimento concerne — come giustamente egli ha detto — un problema di carattere internazionale, vale a dire gli accordi stipulati tra l'Italia ed un Paese in via di sviluppo per avere mano d'opera qualificata; la durata del servizio da prestare in quei luoghi, invece, è una questione squisitamente interna: è l'Italia che stabilisce la durata del servizio da prestare.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'articolo 3, già approvato dalla Commissione, indica le lauree, i diplomi, eccetera, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servi-

zio, i Paesi contraenti, eccetera, precisando che tutti questi elementi verranno determinati, di volta in volta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quelli degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno. Non si tratta, quindi, di un decreto unilateralmente emanato dal Ministro della difesa: perchè, dunque, volete attribuirgli una responsabilità più ampia?

P A L E R M O . Secondo me, queste sono responsabilità che il Ministro ha il dovere di assumersi! Se, ad esempio, dovessero verificarsi situazioni simili a quella accaduta nel Congo (in Francia, per esempio, si stava in questi giorni, organizzando un'altra rivoluzione nel Congo!), quando il Congo dichiara che gli italiani, recatisi lì a lavorare, sono tornati in conseguenza della situazione eccezionale creatasi in quel Paese, quale responsabilità assume il Ministro della difesa?

Teniamo conto, poi, che noi prevediamo una sola ipotesi, quella cioè della rivoluzione; si tratta, quindi, di un fatto così macroscopico che non può assolutamente sfuggire all'attenzione del Ministro!

P R E S I D E N T E . Data anche l'ora tarda, se non si fanno osservazioni, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta; in tal modo sarà possibile al relatore di concertare una nuova formulazione dell'articolo 5.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari